



**COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

Ordinanza Sindacale n. 39 del 08-10-2013

Oggetto: Divieto di conferimento dei rifiuti nel territorio comunale da parte di chi non è soggetto passivo della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU . TARES) del Comune di Santa Maria di Licodia, nonché per il deposito e/o abbandono dei rifiuti fuori cassonetto e l'obbligatorietà del conferimento dei rifiuti in forma differenziata per le attività non residenziali.-

**IL SINDACO**

Premesso che, in relazione al servizio di igiene urbana, in diverse aree del Comune di Santa Maria di Licodia viene effettuato il conferimento di rifiuti nei cassonetti posti nel territorio di questo Comune, da parte di non residenti senza titolo di soggetto passivo;

Rilevato che detto comportamento determina un notevole incremento di produzione di rifiuti da parte di questo Comune, con un aumento esponenziale del quantitativo di rifiuti solidi urbani che comporta un indebito aggravio dei costi per il conferimento in discarica e, in genere, per i costi del servizio di igiene urbana, che grava sui cittadini di questo Comune;

Atteso che i quantitativi di rifiuti conferiti sono tali da esaurire in breve tempo, la capacità dei contenitori presenti nel territorio e che, di conseguenza, sacchi di rifiuti, di materiale ingombrante e di altro vengono depositati fuori dai cassonetti creando delle vere e proprie micro discariche che determinano lo scadimento della qualità urbana e problemi igienico-sanitari;

Atteso altresì che il continuo conferimento fuori dai contenitori preposti avviene anche da parte degli utenti residenti e di altri soggetti passivi della tassa sui rifiuti;

Considerato che simili comportamenti non sono tollerabili e che il mancato corretto conferimento comporta un aggravio del servizio, distogliendo risorse umane e mezzi dal regolare svolgimento del servizio stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover vietare il conferimento, ai non residenti che provengono da altri comuni, nei cassonetti dislocati sul territorio del Comune di Santa Maria di Licodia e che, di conseguenza, non concorrono ai costi del sostenimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU-TARES);

Ritenuto, inoltre, di dover vietare il deposito e/o abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei servizi e smaltimento dei R.S.U.;

Visto il D.L. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.L. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. N. 50 e 54 del d.l.vo n. 167/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

Visto lo statuto Comunale;

Con i poteri conferitegli dalla Legge

## ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. E' vietato il conferimento dei rifiuti nei contenitori presenti nel territorio comunale di Santa Maria di Licodia da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARSU e TARES e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio di igiene ambientale di questo Comune;
2. E' vietato depositare e/o abbandonare rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi cassonetti;
3. E' fatto obbligo agli esercenti qualsiasi tipo di attività non residenziale (commerciali, artigianali, terziarie, ecc) di conferire in propri rifiuti, in forma differenziata, nelle giornate stabilite.
4. L'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza Sindacale, per le modalità di conferimento di rifiuti urbani comporta le seguenti sanzioni:
  - Da € 105,00 ad € 620,00 per coloro che conferiscono rifiuti nel territorio comunale non essendo soggetti passivi della TARSU e/o della TARES.
  - Da € 25,00 ad € 155,00 per tutti coloro che depositano R.S.U. fuori dai cassonetti e per gli esercenti attività non residenziali (commerciali, artigianali, terziarie, ecc) che non conferiscono i rifiuti in forma differenziata.

In caso di infrazioni che riguardano più divieti, le sanzioni relative saranno cumulate, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e di ulteriori sanzioni amministrative previste dall'Ordinamento.

Per le attività commerciali, artigianali ed imprese, l'importo delle sanzioni è raddoppiato.

5. Ogni precedente disposizione e/o ordinanza, in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.
6. Il Corpo di P.M. resta incaricato di vigilare sul rispetto della presente.
7. Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'albo pretorio e sito Istituzionale del Comune.  
Gli avvisi dell'Ordinanza saranno trasmessi ai sindaci dei Comuni limitrofi per l'affissione ai relativi albi pretori.  
Avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
8. Il presente provvedimento è notificato al Comandante della Polizia Municipale e al Capo Area Tecnica per quanto di competenza e trasmesso al Comando Stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Licodia per l'opportuna conoscenza.
9. Trasmettere copia della Ordinanza alla Prefettura di Catania.

Dalla Residenza Municipale 08-10 2013



Il Sindaco

\*\*\*\* Mastroianni Salvatore